

# ALLA RICERCA DI UN PASSATO COMPLESSO

Contributi in onore di Gian Pietro Brogiolo per il suo settantesimo compleanno

Copyright © International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, Motovun, University of Zagreb, 2016.

Publisher:

*University of Zagreb - International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, Motovun, Croatia*

Graphic design and computer layout:

*Francesca Benetti*

Graphic design of the cover:

*Paolo Vedovetto*

Printing:

Stega-tisak, Zagreb

ISBN:


978-953-6002-92-4

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000933215

Cover photo:

The “crown” of Monte Barro, reproduced under permission of the Parco di Monte Barro.

Questo volume è stato pubblicato con il contributo finanziario del Servizio Ricerca Internazionale dell'Università degli Studi di Padova (bando a sostegno dei ricercatori per attività di networking 2014-2015)



**ALLA RICERCA DI UN PASSATO COMPLESSO**  
**Contributi in onore di Gian Pietro Brogiolo**  
**per il suo settantesimo compleanno**

a cura di  
**Alexandra Chavarría Arnau**  
**Miljenko Jurković**

**Zagreb - Motovun, 2016.**



## ANTE ECCLESIA IN CONVENTU: ALCUNE RIFLESSIONI SUL CAPITOLO 343 DEL CODICE DI ROTARI

Alexandra Chavarría Arnau

A. Chavarría Arnau  
Dipartimento dei Beni Culturali  
Università degli Studi di Padova (Italia)  
chavarría@unipd.it

*This paper explores the function of churches and their surroundings as a place of assembly during the Early Middle Ages, starting with a sentence in chapter 343 of the Edict of Rothari and analysing other Italian medieval sources which mention public meetings in relationship with churches.*

**Key words:** Churches, Assembly places, Early medieval, Lombards, Italy

### INTRODUZIONE

Una parte della storiografia di fine XIX - prima metà del XX secolo ha tradizionalmente identificato il *conventus ante ecclesiam*, citato nel capitolo 343 del Codice di Rotari (643), come espressione di un'organizzazione comunitaria, la cui origine sarebbe stata ancor più antica (i *collegia* e le corporazioni romane, testimoniate ancora nel VI secolo, eccezionalmente nel VII nelle aree soggette a Bisanzio)<sup>1</sup>.

La questione si collocava nel più generale contesto dell'evoluzione delle forme di gestione dei beni comuni, che riguardava non solo la città, dove maturano tra XI e XII secolo le strutture comunali, ma anche le campagne, dove l'evoluzione dei *compascua* e degli altri beni collettivi ha visto avanzare proposte di continuità tra le strutture amministrative di età romana (i *pagi*, la cui origine è stata da alcuni fatta risalire addirittura all'età del Ferro) e le pievi rurali (evoluzione altomedievale delle chiese con cura d'anima fondate sistematicamente a partire dal V secolo)<sup>2</sup>. In tutto ciò, per quanto riguarda l'età longobarda, centrale risultava, il problema degli arimanni, secondo il Bognetti *exercitales*, che in cambio di obblighi militari, avevano ottenuto in uso beni pubblici<sup>3</sup>.

Nell'ultimo mezzo secolo, questi temi sono stati abbandonati dagli specialisti delle fonti scritte, pur se rimane insoluto il problema dell'organizzazione sociale e degli spazi in cui questa

---

<sup>1</sup> M. ROBERTI, *Dei beni appartenenti alle città dell'Italia settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni*, Modena, 1903; G. P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, (eds.) F. Sinatti d'Amico, C. Violante, Milano, 1978; F. SCHNEIDER, *Le origini dei Comuni rurali in Italia*, Firenze, 1980; G. MENGOZZI, *La città italiana nell'Alto Medioevo*, Firenze, 1973. Per questi ed altri aspetti dell'organizzazione politica ed amministrativa in età longobarda: S. GASPARRI, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in S. Gasparri, P. Cammarosano (eds.), *Langobardia*, Udine, 1990, p. 254-255.

<sup>2</sup> Sui beni comuni, particolarmente per l'età comunale: *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps modernes* 99, 1987, p. 553-728; D. MORENO, O. RAGGIO (eds.), *Risorse collettive*, in *Quaderni storici* 81, 1992, p. 3.

<sup>3</sup> G. P. BOGNETTI, *Arimannie e Guariganghe*, in *Wirtschaft und Kultur. Festschrift zum 70. Geburtstag von Alfons Dopsch*, Lipsia, 1938, p. 109-134 (ristampato in *L'età Longobarda*, Milano, 1966-1968, I, p. 3-32) e G. TABACCO, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Torino, 1980, che ha postadato all'età carolingia l'istituto della arimannia.

si esercitava in rapporto alla gestione delle strutture di uso comune (quali le chiese con cura d'anima) e dei beni collettivi<sup>4</sup>. Un problema non di poco conto, la cui ignoranza non ci consente di apprezzare le funzioni dei villaggi che l'archeologia individua come uno degli elementi caratteristici della campagne altomedievali. Effetto non tanto, va ribadito, di agglomerazioni spontanee di gruppi di contadini allo sbando<sup>5</sup>, quanto piuttosto del prevalere di un sistema organizzato ed integrato di sfruttamento delle risorse basato su un mix di agricoltura, allevamento, sfruttamento del bosco e degli incolti, alla cui origine possono aver concorso il riaffermarsi di situazioni locali di tradizione protostorica quanto l'introduzione tra V e VI secolo di nuovi sistemi di conduzione agricola<sup>6</sup>.

Il rapporto tra questi villaggi e una chiesa è un aspetto che non è stato indagato attentamente. Possiamo ipotizzare che la presenza di una chiesa fosse possibile ma non obbligatoria e che i cimiteri legati ai villaggi fossero associati a questo edificio di culto o meno, variabilità che, come mostra l'archeologia, costituisce una delle caratteristiche principali dell'alto medioevo in Italia settentrionale e plausibilmente anche altrove<sup>7</sup>.

In questa prospettiva val la pena ripensare il significato del *conventus ante ecclesiam*, che appare legato al problema dell'organizzazione amministrativa locale dello stato longobardo e agli strumenti di coordinamento delle comunità rurali e dunque, di riflesso, alle prerogative e alle funzioni dei villaggi e degli altri agglomerati rurali. In questo contributo non penso di risolvere la questione, che richiede analisi più estese sulle fonti scritte e risulta ancora mancante di una documentazione archeologica consistente, quanto piuttosto di impostare il problema, cercando di coniugare i frammentari accenni nelle fonti scritte con i dati archeologici nel modo in cui Gian Pietro Brogiolo ci ha illustrato per anni.

## L'EDITTO DI ROTARI E GLI ALTRI TESTI

Una rapida ricognizione sulle fonti scritte, di area longobarda, anteriori al 750, deve iniziare dall'Editto<sup>8</sup>, promulgato il 22 novembre del 643 dal re longobardo Rotari (636-652). Si tratta del primo codice di leggi scritte dei Longobardi, trasmesse fino a quel momento solo in forma orale. Andrebbe inteso in rapporto a una nuova importante fase espansionistica del regno e di rafforzamento della monarchia longobarda grazie ad un ampliamento delle basi del suo patrimonio fiscale<sup>9</sup>. È stato inoltre sottolineato come questo codice costituisse anche il riflesso

---

<sup>4</sup> Sono stati invece ripresi con forza dagli studiosi del paesaggio (archeologi, etnografi, geografi) come dimostrano, ad esempio i lavori della scuola ligure di Diego Moreno.

<sup>5</sup> Discussione che in Italia è arrivata a un punto di accordo, dopo alcuni anni discussione tra le scuole di Siena e Padova (M. VALENTI, *La Toscana nel quadro della formazione dei paesaggi rurali altomedievali (IV-XI secolo), Linee di sintesi*, in B. Andreolli et al. (eds.), *Il medioevo di Vito Fumagalli. Atti del convegno di studio (Bologna, 21-23 giugno 2007)*, *Miscellanea*, Spoleto, 2010, p. 121-155), a differenza di altre aree (mi riferisco alla Spagna) dove alcuni archeologi continuano a difendere un adattamento del modello caotico toscano.

<sup>6</sup> Tematiche sulle quali Gian Pietro Brogiolo ha lavorato negli ultimi anni in progetti di ampio respiro tra cui APSAT (*Archeologia dei Paesaggi di Altura Trentini* tra 2010-2014), MEMOLA (*Mediterranean Mountainous Landscapes*, 2014-2017). Si vedano al riguardo anche i contributi del volume 4 (2014) della rivista *European Journal of Post-Classical Archaeologies*, dedicato alla gestione dell'incolto.

<sup>7</sup> Sulla variabilità delle pratiche funerarie nell'alto medioevo italiano si veda A. CHAVARRÍA ARNAU, M. MARINATO, *Frammentazione e complessità nelle pratiche funerarie altomedievali in Italia settentrionale*, in P. Arthur, M. Leo Imperiale (eds.), *VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Lecce, 2015)*, Firenze, 2015, p. 61-68.

<sup>8</sup> Per un'analisi del documento si vedano P. DELOGU, *L'editto di Rotari e la società del VII secolo*, in J. Arce, P. Delogu, *Visigoti e Longobardi*, Firenze, 2001, p. 329-355 e C. AZZARA, *Introduzione al testo*, in C. Azzara, S. Gasparri, *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, 2005, p. xli-lxv.

<sup>9</sup> G. P. BOGNETTI, *L'editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in Id., *L'età longobarda*, IV, 1957/1968, p. 115-135; S. GASPARRI, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato*

delle tradizioni politiche, sociali e storiche della stirpe longobarda, conservate dalla memoria degli anziani – gli *antiqui homines* di cui si parla sia nel prologo che nell'epilogo. Non è un caso, quindi, che nei decenni immediatamente successivi al regno di Rotari, all'editto sia stata aggiunta, come ulteriore e più ampio prologo, l'*Origo gentis Langobardorum*, l'antichissima storia della migrazione che costituì poi una delle fonti della storia di Paolo Diacono<sup>10</sup>.

In particolare il capitolo 343 stabilisce: *De peculio in damnum invento. Si quis caballum alienum aut quodlibet peculium damnum facientem invenerit ipsumque in curte inclauserit, et non venerit certus dominus, qui eum cognuscat: tunc ille, qui eum in damnum invenit, ducam eum ad iudicem, qui in loco ordinatus est, aut certe ante ecclesia in convento usque quarta et quinta vicem, et omnibus vocem praeconia innotescat, quia caballum invenit. Et si non venerit qui eum cognuscat, iubemus ut ille, qui eum invenit, caballicet et custodiat eum tamquam suum proprium. Et si mortuus fuerit, signa de ipso corio conservit, ut, cum venerit certus dominus, habeat, quod ei ostenderet. Nam si ista neclerit et inventum fuerit, sibi nonum eum reddat, et si ista cautela observaverit, sit absolutus a calumnia.*

La legge si riferisce al modo in cui venivano reclamati o meno gli animali (cavalli o altro bestiame) trovati liberi a fare danni nelle proprietà altrui: chi trovava gli animali poteva andare dal giudice (*ducam eum ad iudicem*) o davanti alla chiesa. *L'ante ecclesia in convento* è stato tradotto in due modi diversi: a) *di fronte alla chiesa dove la comunità si riunisce*<sup>11</sup>; b) nella riunione o assemblea che si teneva davanti alla chiesa (*conventus ante ecclesiam*). Nel primo caso si parlerebbe di un luogo frequentato dalla comunità che andava in chiesa e quindi adatto – per la presenza di molta gente – a reclamare la proprietà dell'animale in questione. Ed è questo il significato che troviamo, ad esempio, nei concili tardoantichi. La seconda possibilità spiegherebbe invece il *conventus* come sinonimo di *consilium*, cioè riunione o assemblea, termine che compare anche nel capitolo 8 dello stesso Codice, dove si specifica il divieto di fare tumulto *in consilio vel quolibet conventu*<sup>12</sup>. Si tratterebbe dunque di una forma di assemblea pubblica riconosciuta dalla legislazione longobarda che potrebbe pure essere accostata ad altri modi di relazione della comunità locali, quali la *fabula inter vicinos* del capitolo 346<sup>13</sup>, definita come “accordo vincolante tra uomini liberi”<sup>14</sup> secondo la *consuetudo loci* applicata nel caso del pascolo su prati altrui (capitolo 344). Significherebbe quindi che la chiesa – e più precisamente lo spazio davanti alla chiesa – era considerato dal popolo longobardo, a metà del VII secolo, come luogo di riunione e di assemblea. Le riunioni *inter vicinos* potrebbero aver avuto variegate motivazioni: risolvere conflitti nel villaggio in rapporto alle proprietà con altre comunità, gestire i beni comuni o realizzare opere ed attività di comune interesse, quali la manutenzione delle strade, la difesa dagli eventi naturali ecc.

Un'altra legge molto simile a quella di Rotari è la raccolta nelle leggi visigote di epoca del re Recesvinto (649-672) sembra puntare nella stessa direzione: *Caballos vel animalia errantis licea occupare, ita ut invenerit denuntiet, aut episcopo, aut comiti, aut iudici, aut senioribus loci, aut etiam in convento publico vecinorum*<sup>15</sup>. Gli uomini anziani del luogo o l'assemblea pubblica dei vicini poteva

---

altomedievale, in S. Gasparri, P. Cammarosano (eds.), *Langobardia*, Udine, 1990, p. 254-255; C. AZZARA, *op. cit.* (n. 8).

<sup>10</sup> S. GASPARRI, *La memoria storica dei Longobardi*, in C. Azzara, S. Gasparri, *Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, 2005.

<sup>11</sup> C. AZZARA in C. Azzara, S. Gasparri, *Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, 2005, p. 99 e 125, segue G. P. BOGNETTI, *Longobardi e Romani*, in Id., *L'età Longobarda*, Milano, 1966, p. 97.

<sup>12</sup> Rotari 8, *Si quis in consilio vel quolibet conventu scandalum commiserit, noningentos solidus sit culpabiles regi.*

<sup>13</sup> Rotari 346, *quod arbitratum fuerit, componatur, aut fabula quae inter vicinus est.*

<sup>14</sup> C. AZZARA, S. GASPARRI, *Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, 2005, p. 117, nota 138

<sup>15</sup> *Leges Visigothorum VIII, V, 6.*

intervenire, in caso di assenza del vescovo o delle autorità competenti (*comites e iudici*), nella denuncia di animali vaganti sulle proprietà. In questo caso il *conventus publicus vicinorum* della legislazione appare come una mix della *fabula inter vicinos* e il *conventus* del codice longobardo, suggerendo, nella mia opinione, che si trattasse della stessa cosa: una specie di assemblea pubblica che si teneva nei villaggi senza un'autorità specifica superiore.

La domanda che ci possiamo fare è se queste assemblee pubbliche avessero un'origine "barbarica" o se invece derivino dalle assemblee politiche che si tenevano già in epoca romana sotto il nome *consilium* e venivano tenute in spazi aperti, presso edifici significativi come, nel caso di Roma, di fronte al Senato<sup>16</sup>.

Dal momento che queste assemblee venivano celebrate davanti alle chiese significa che in quel momento i Longobardi ne riconoscevano già la rilevanza e centralità come punto di riferimento di territori che, durante il VII secolo, stavano sperimentando trasformazioni radicali nell'organizzazione degli insediamenti. Le fonti scritte riferiscono peraltro di altri luoghi di riunione dei Longobardi. La Vita del vescovo Barbatius di Benevento<sup>17</sup>, ricorda come, in certe occasioni, i Longobardi si riunissero intorno ad un albero sacro al quale appendevano la pelle di un serpente che mangiavano durante una cerimonia pagana<sup>18</sup>. Paolo Diacono ricorda l'elezione, nel 735, del re Ildebrando, da parte dell'assemblea dei Longobardi, che si tenne a Pavia nella chiesa suburbana di Santa Maria. Era stata fondata dalla regina Rodelinda, nel 677, presso il cimitero detto *ad Perticas*, per i pali (*perticae*) infissi nel terreno e sormontati da una colomba di legno. Queste *perticae* ricordavano i soldati morti o scomparsi in battaglia lontano di casa e la colomba era orientata verso il luogo in cui i soldati erano deceduti<sup>19</sup>. Non è dunque da escludere che anche i Longobardi usassero i cimiteri come luogo di assemblea per gruppi sociali specifici come succede in altre aree geografiche<sup>20</sup>, pur se al contempo la sacralità delle chiese, costruite in molte aree funerarie, diventò pur essa un segno distintivo della solennità delle azioni che vi si tenevano.

## AUTORITÀ PUBBLICHE, PLEBES ED ECCLESIASTICI IN ASSEMBLEE PUBBLICHE

Alcuni decenni dopo, la maggior parte dei documenti del Codice Diplomatico Longobardo, redatti all'interno o nei pressi di una chiesa, corrisponde ad atti notarili che hanno a che vedere con istituzioni, donazioni, compravendite, controversie relative a luoghi di culto<sup>21</sup>. Il fatto che siano redatti presso la chiesa e che questa sia indicata nel documento dipende probabilmente sia dal contenuto dell'atto giuridico che la riguarda, direttamente o indirettamente, sia dal fatto che la chiesa era un edificio di riferimento per il territorio circostante e un luogo dove potevano essere conservati atti notarili. Non ha dunque a che vedere con il nostro tema. Vi sono però

---

<sup>16</sup> G. WILLIS, *The Roman Assemblies from Their Origin to the End of the Republic*, Bostford, 2005.

<sup>17</sup> *Vita Barbati episcopi Beneventani*, in MGH, *Scriptores rerum Langobardicarum*, p. 555-563; A. BALDUCCI, *Barbato*, in *Bibliotheca Sanctorum*, II, Roma, 1962, coll. 770-772.

<sup>18</sup> *Vita Barbati episcopi Beneventani*, p. 557: *Verum etiam non longe a Beneventi moenibus quasi sollempnem diem sacram colebant arborem, in qua suspendentes corium, cuncti adherant terga vertentes arbori, celerius, equitabant, calcaribus cruentates equos, ut unius alteri possit prehire; atque in eodem cursu retroversis manibus corium aculabant, iaculatoque particulam modicam ex eo comedendi superstitione accipiebant. Et quia stulta illic persolvebant vota, ab actione nomen loci illius, sicut actenus dicitur, Votum imposerunt.*

<sup>19</sup> Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, V, 34, ed. L. Bethmann, E. G. Waitz, MGH, *Scriptores rerum Langobardicarum*, Hannover, 1878, p. 156; cfr. J. JARNUT, *Storia dei Longobardi*, Torino, 2002, p. 66.

<sup>20</sup> H. WILLIAMS, *Cemeteries as central places. Place and identity in Migration Period Eastern England*, in B. Hårdh, L. Larson (eds.), *Central Places in the Migration and the Merovingian Periods. Papers from the 52<sup>nd</sup> Sachsensymposium (Lund, August 2001)*, Stockholm, 2002, p. 341-362.

<sup>21</sup> Non prima del 715, nell'età dunque di Liutprando: CDL, I, n. 27, a. 720, in *Vaccule prope ecclesia S. Laurenti et Valentini*; CDL, I, n. 54, a. 735?; n. 59, a. 736; n. 60, a. 737 in *San Pietro in Varsi*; CDL, I, n. 60, a. 737: in

alcune eccezioni, di particolare interesse per il tema che stiamo discutendo.

In un documento della prima metà dell'VIII secolo un certo *Firmolus de baptisterio Sancti Felicis in Aula* viene scelto come *presbiter* dalla pieve (*electus a plebe*) e, munito di una lettera di accompagnamento (e suppongo di gradimento) del gastaldo di Siena (*cum epistola Uarnefrit iudici*), si reca dal vescovo di Arezzo per ricevere la consacrazione.

Qualche decennio più tardi, nel 746, il prete Luceri ricorda di essere stato, a suo tempo, ordinato dal vescovo di Lucca Gualprando presso la chiesa di San Pietro di Mosciano. La nomina, sostiene Luceri per dar forza alla sua posizione, era stata fatta con il consenso dei *centenarii* Ratperto e Barbula e di tutta la *plebs congregata* appositamente. I centenari erano, in epoca altomedievale, funzionari locali, giudici minori o amministratori di giustizia preposti ai villaggi e posti sotto la giurisdizione dei duchi. Compagno anche in un altro documento, questa volta romano, del 781 in relazione alla chiesa episcopale di Santa Maria a *Forum Novum* (Vescovìo), in Sabina, dove alcuni anziani del posto furono chiamati a testimoniare presso l'altare maggiore, davanti ai messi di Carlo Magno, a proposito dell'antica pertinenza alla chiesa di Roma del territorio circostante<sup>22</sup>.

Tornando al documento del 746, possiamo concludere che la nomina di un *presbiter* di una chiesa con cura d'anima era il risultato del parere espresso dalla base dai fedeli confermato da chi rappresentava l'autorità pubblica e ratificato poi con la consacrazione da parte del vescovo. In questo, come negli altri documenti, la *plebs* appare dunque, accanto all'autorità pubblica, come una comunità in grado di esprimere un giudizio (di gradimento) nei confronti del nuovo *presbiter*; una comunità dei fedeli, collegati ad una chiesa con cura d'anime, forse più per consuetudine che per un obbligo giuridico, a differenza della città dove i *cives* paiono più organizzati all'inizio dell'età longobarda (Gregorio Magno ricorda i *cives brixiani* che avevano espresso un loro parere su una controversia religiosa) e ancora in quella carolingia (a Piacenza prima dell'877 l'assemblea generale (*contio*) si riuniva davanti alla cattedrale di Sant'Antonino)<sup>23</sup>.

La *plebs*, tra la fine del VII e la prima metà dell'VIII secolo, non aveva ancora assunto il significato giuridico e le prerogative che le verranno assegnate in età carolingia con l'introduzione della decima, obolo obbligatorio dovuto dai fedeli alla chiesa matrice che presuppone un'organizzazione di tipo fiscale ed amministrativo facente capo alla Pieve. Parallelamente si avvierà il processo di controllo sulle sepolture presso le chiese (cimiteri parrocchiali), un tema questo assai più complesso di come sia stata finora rappresentato e che richiede una specifica trattazione, affrontata in Francia e Inghilterra negli ultimi anni, che parta da un accurato censimento archeologico basato su dati cronologicamente accertati<sup>24</sup>.

Quel che ci interessa è che per esprimere un parere era necessaria una riunione plenaria, tenuta presso un luogo di culto: è questo il *conventus ante ecclesiam* cui si riferisce il capitolo di Rotari? Oppure è riferibile a riunioni di ufficiali pubblici, ricordati in altri documenti?

Una fonte scritta di grande rilevanza per questo tema, ben conosciuta e oggetto di analisi

---

Vianino, *ad basilica*: vendita di un campo a San Pietro in Varsi; CDL, I, n. 64, a. 737: in Vianino, *ad basilica S. Antonini*: vendita di un campo a San Pietro in Varsi; CDL, I, n. 68, a. 739, a *S. Petri territorio Lucense*, vendita di un terreno ad un prete; CDL, I, n. 79, a. 742, *ad basilicam Uarissio*, vendita di un campo a San Pietro in Varsi; CDL, I, n. 84, *ad monastio s. Donatu in Fasqua*; CDL, I, n. 85; idem n. 86, a. 746; n. 99, a. 749-50: *in domo sanctae ecclesie* del vescovo di Lucca.

<sup>22</sup> V. FIOCCHI NICOLAI, *I cimiteri paleocristiani della Sabina*, Roma, 2009, p. 11 e 166.

<sup>23</sup> *Chronicon Placentinum* di Giovanni Musso, in *Rer. Ital. Script.*, XVI, Milano, 1730, c. 455.

<sup>24</sup> H. GALINIÉ, E. ZADORA-RIO (eds.), *Archeologie du cimetière chrétien. Actes du 2 colloque A.R.C.H.E.A. (Orléans, 29 septembre-1<sup>er</sup> octobre 1994)*, Tours, 1996; J. BLAIR, *The Church in Anglo-Saxon Society*, Oxford, 2005; E. ZADORA-RIO, *The making of churchyards and parish territories in the early medieval landscape of France and England in the 7<sup>th</sup>-12<sup>th</sup> centuries: a reconsideration*, in *Medieval Archaeology* 47, 2003, p. 1-19; J. BUCKBERRY, A. CHERRYSON, *Burial in Later Anglo-Saxon England c. 650-1100 AD*, Oxford, 2010.

anche da parte di Brogiolo in più contributi, è la cosiddetta “disputa”, per la giurisdizione su alcune pievi, tra i vescovi di Arezzo e Siena in Toscana, una collezione di testi datanti dalla metà del VII all’inizio dell’VIII secolo. La controversia si trascina dalla metà del VII secolo, e continuerà fino al XVIII secolo, offrendoci un quadro di prim’ordine della struttura ecclesiastica (e sullo sfondo amministrativa) di un territorio rurale tra la fine del V e gli inizi dell’VIII secolo<sup>25</sup>.

Se ci soffermiamo soltanto sugli aspetti più vincolati al nostro tema osserviamo come la creazione della rete ecclesiastica in questo territorio (e possibilmente anche in altri) fu risultato di un evergetismo praticato a più livelli con un importante ruolo delle comunità locali che agivano in modo comunitario. In un documento datato al 715 si fa riferimento a “uomini di Siena” che costruiscono una chiesa dedicata a Sant’Ansano nel luogo dove abitavano: *fecerunt sibi basilica*. L’edificio fu promosso anche dalle autorità civili della città (il gastaldo Vilerat) mentre il battistero fu costruito dal vescovo. Un caso simile di commistione tra vescovo, autorità civili e comunità locale traspare da un altro passo nel quale un membro importante della comunità (un *centenarius*) si riferisce a una chiesa edificata e rimasta in proprietà dei suoi antenati (*avus et besavus tenuerunt ecclesiam Sanctae Restitutae*), pur se l’edificio era sempre stato giuridicamente sotto il vescovo di Arezzo come attesta un certo Gururoald *exercitalis* proveniente del vico Reunia legato alla chiesa di Santa Restituta, quando afferma che la chiesa era sempre stata sotto il vescovo (*scio ab infantia mea, et parentes meos dicentes audivi, et per me postea natus sum scio, istas diocias sed isto baptisterio sancta Restitutae semper sagrationem apud episcopo aredino et consignationem in populo facere, et presbiteros sagrare et altaria*, CDL I, p. 72, r30, p. 73, r4).

Tutti i documenti della disputa delineano altresì la complessità dell’insediamento<sup>26</sup> che ha le radici nell’età tardoromana ed è in continua evoluzione tra habitat sparso, villaggi e castelli<sup>27</sup>. In questo paesaggio i luoghi di culto costituiscono un importante punto di riferimento non solo della topografia delle campagne, sottolineato dai testi, ma anche uno strumento essenziale nella definizione di una geografia del potere, alla quale convergono le massime autorità cittadine: vescovi e gastaldi.

Attraverso la fondazione di chiese e monasteri e la moltiplicazione degli altari destinati al culto delle reliquie, i vescovi e le aristocrazie laiche concorrono a marcare un territorio conteso, promuovendo un’identità locale legata alla protezione dei santi e in rapporto alla città di riferimento. Sempre i documenti della disputa indicano come in tale processo siano coinvolti anche altri livelli di una società rurale gerarchizzata: un *Marcus* scario della corte regia di Sessiano, *exercitalis*, *centenari*, *liberi homines* che costituiscono il livello sociale più elevato di chi vive in campagna. Tra i personaggi senesi di alto rango con beni nelle campagne, compaiono il gastaldo *Vilerat* che restaura a *fundamentis* il monastero di Sant’Ansano, suo figlio *Zotto* cui si deve la fondazione di un secondo monastero dedicato a Sant’Arcangelo in *fundo Luco* e il gastaldo *Uarnifrit* che *de sua substantia* dota il monastero di San Pietro di Asso istituito da re *Aripert*. Accanto a queste aristocrazie legate alle cariche pubbliche, vengono menzionati altri due donatori, di cui non vengono specificati la posizione sociale e le risorse patrimoniali, ma che pure dovevano

---

<sup>25</sup> CDL I, n. 4, c.650; n. 19, 715.

<sup>26</sup> Senza dimenticare l’ambiguità delle fonti scritte che menzionano con il medesimo termine (*fundus, locus, casale*) un sito più o meno accentrato, il che non aiuta a delineare la geografia del popolamento. Mentre lo strumento archeologico delle ricognizioni intensive stenta a rintracciarlo sul terreno. Si può però obiettare che, senza scavi, nemmeno nei castelli sarebbero emerse le fasi altomedievali con abitati in legno. Servono dunque ricerche mirate e nella scelta dei siti che possono riflettere un insediamento sparso non c’è che l’imbarazzo della scelta.

<sup>27</sup> I riferimenti (in CDL, I, n. 19) comprendono un *locus* (*monasterio Sancti Peregrini in loco Passeno*), alcuni fondi (*monasterio Sancti Arcangeli in fundo Luco, baptisterio Sanctae Restitutae in fundo Resciano, Sancto Petro in fundo Gellino et basilica Sancti Vincenti in fundo Bonuspigi*), un casale (*ecclesia et baptisterio Sancti Valentini in casalem Orsina*), sei vici (*Pallecino, Reunina, Pantano, Siuero, Cetonia, Grecena*), due castelli (*castro Polliciano, Montepulciano, ecclesia Sancti Antemi de Castello*) e la corte regia di Sessiano.

essere cospicue: l'arimanno *Ursus* che fonda il monastero *Sancti Peregrini in loco Passeno e Ago de Castello* che ha costruito una chiesa in *Plausena*. Tutti questi personaggi ricordati nella *inquisitio* del 715 sono rappresentanti di una vivace società rurale. Il loro habitat è costituito da insediamenti a scarso o scarsissimo grado di agglomerazione, ovvero case o gruppi di case, infrastrutture della *curtis* e della comunità, nel quale coesistono castelli forse di origine bizantina accanto a villaggi antichi e altri di nuova formazione e spezzoni di insediamento che sopravvivono nelle aziende agricole già romane<sup>28</sup>. Una società complessa, che aveva necessità di luoghi di riferimento e spazi di riunione, quali offrivano appunto i luoghi di culto. La sacralità delle chiese costituiva un segno distintivo per la solennità dell'evento che si sviluppava al loro interno.

## ECCLÉSIA E CONVENTUS

L'atto, sopra ricordato del 715 (CDL, I, n. 19, a. 715), redatto a San Genesio di Vallari, è un giudicato del notaio Gunteram, messo del re Liutprando, che, unitamente ai vescovi di Fiesole, Pisa, Firenze, Lucca e ad altre persone che non vengono nominate, emette una sentenza sulla controversia tra Siena e Arezzo. In questo documento, come in un altro del 716, la chiesa è ricordata come luogo di riunione di funzionari pubblici ed ecclesiastici per emettere giudizi su controversie tra diocesi. Nel 716 (CDL, I, n. 21) un placito è tenuto presso la chiesa (con cura d'anime) di San Pietro in Neure (Nievole) dal notaio e messo regio Ultiano unitamente al vescovo Specioso di Firenze, al duca Vualperto di Lucca e al gastaldo Alais, che decidono sull'appartenenza alla diocesi di Lucca delle chiese di Sant'Andrea con il battistero e di Santa Gerusalemme, ubicate nel territorio pistoiese. Occasionalmente le chiese potevano dunque diventare luogo dove venivano portate a termine delle azioni legali. Spesso perché la contesa aveva a che vedere con questioni legate alla istituzione ecclesiastica. In questo caso era lo spazio interno della chiesa (navata o navate) e soprattutto l'area presbiteriale dove si trovava l'altare maggiore a fungere da luogo di riunione<sup>29</sup>.

Se torniamo però al documento del quale siamo partiti (il codice di Rotari) vediamo come non sia la chiesa ma lo spazio davanti ad essa ad essere usato come luogo di riunione, assemblea o *conventus*. Non sempre risulta chiaro nelle fonti se le riunioni o assemblee si tenessero dentro o fuori l'edificio. A volte però lo chiarisce l'accenno ad un albero (un olmo generalmente) che costituiva il punto simbolico sotto il quale si teneva l'assemblea davanti alla chiesa come ad Acqui: *sub olmo maioris ecclesiae Acquis* – una pratica che alcuni autori riferiscono ad origini germaniche<sup>30</sup>, ma che risulta attestata già nell'epoca romana e persino in periodi precedenti<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> R. FRANCOVICH, M. GINATEMPO, *Introduzione*, in R. Francovich, M. Ginatempo (eds.), *Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale*, I, Firenze, 2000, p. 7-24, part. p. 15-16.

<sup>29</sup> Sappiamo che l'uso delle chiese o delle piazze davanti alle chiese per assemblee pubbliche continuò durante tutto il Medioevo (C. TOSCO, *Potere civile e architettura: la nascita dei palazzi comunali nell'Italia nord-occidentale*, in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino* 97, 1999, p. 513-545). Nella città di Asti, la chiesa di San Secondo era usata per riunioni commerciali e civili e la cattedrale per la scrittura di atti pubblici (*Ibidem*, p. 525 e C. TOSCO, L. CASTELLANI, *La città comunale e gli spazi del potere: Asti 1188-1312*, in *Società e Storia* 76, 1997, p. 253-283). A Cuneo nel 1240 the chiesa de San Giacomo era sede di assemblea convocata dalle campane della chiesa: *in ecclesia Beati Jacobi (...), in pleno consilio Cunei more solito ad sonum campanae congregato* (C. TOSCO, *op. cit.* (in questa stessa nota), p. 529).

<sup>30</sup> C. TOSCO, *op. cit.* (n. 29), p. 536 che cita G. SERRA, *Tracce di culto dell'olmo e del tiglio nella toponomastica e negli usi civili dell'Italia medievale*, in *Lineamenti di una storia linguistica dell'Italia medievale*, vol. 1, Napoli, 1965, p. 246-250. Per i riferimenti: MORIONDO, *Monumenta Aquensia*, vol. I, doc. 200, col. 212 (1240) e doc. 211 (1253), col. 224; S. PIVANO, *Cartario dell'abbazia di Rifreddo fino all'anno 1300*, Pinerolo, 1902, doc. 90 (1246), p. 87.

<sup>31</sup> Ad esempio Sulpicius Severus, *Vita Martini* 13.1 f. con l'episodio di San Martino che taglia un albero sacro ubicato in mezzo ad un villaggio; Caesarius, *Sermon* 54.5 che denuncia i proprietari cristiani che permettevano

Durante il XIII secolo un grande cambiamento si produsse quando gli spazi occasionali furono sostituiti da nuove costruzioni monumentali destinati appositamente ad accogliere le assemblee civiche: palazzi comunali che ancora oggi dominano le principali piazze delle città italiane tra i quali occupa un posto privilegiato il Salone di Padova.

## CONCLUSIONI

La definizione degli spazi di una chiesa dipende non solo dalla liturgia, ma anche dal rapporto con i fedeli che la frequentano. Soprattutto le chiese con cura d'anima hanno spazi interni (ampie navate) ed esterni (sempre una *platea*, talora un atrio, dei portici e degli annessi) che possono divenire luoghi di riunione, generale della *plebs* di riferimento o selezionata per atti pubblici, quali placiti e giudicati che richiedono peraltro l'intervento di numerose persone, alcune delle quali di alto grado sociale.

Nelle fonti scritte che ho esaminato, gli argomenti trattati in queste riunioni riguardano tutti questioni legate all'organizzazione ecclesiastica, ma non è da escludere che in quegli stessi luoghi venissero affrontati anche i problemi di gestione di altri beni e strutture comuni, che ho ricordato all'inizio. Richiesti da una complessità organizzativa che dalle fonti scritte appare più articolata di quanto sia stato sinora ipotizzato sulla base dei dati materiali.

In questo contesto pubblico acquisiscono un particolare significato non solo la posizione e l'architettura della chiesa, ma anche tutti quegli elementi materiali, pregni di simboli e in grado di trasmettere messaggi, disponibili talora presso un luogo di culto: mausolei di personaggi importanti, sepolture con iscrizione, epigrafi che ricordano le reliquie conservate nella chiesa o commemorative di eventi o donazioni. Una sorta di archivio della memoria collettiva delle comunità rurali che, tra VI e VII secolo, si va definendo su nuovi orizzonti economici e culturali che nel "conventus ante ecclesiam" trovano spazi e modi per regolare le controversie e i conflitti interni.

## RINGRAZIAMENTI

Ringrazio i colleghi Paolo Delogu, Vincenzo Fiocchi Nicolai, Federico Marazzi e Carlo Tosco per le correzioni e i suggerimenti e a Gian Pietro Brogiolo per le tante discussioni negli ultimi anni anche sulle tematiche contenute in questo contributo.

---

ai contadini di adorare gli alberi sacri. Il culto agli alberi continua per tutto l'alto medioevo come denuncia in varie occasioni Gregorio Magno (*Epistola* 8, 4; 8, 19). Cfr. G. BINAZZI, *La sopravvivenza dei culti tradizionali nell'Italia tardoantica e altomedievale*, Milano, 2008 e S. GASPARRI, *La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto, 1983. Per una visione più ampia del fenomeno cfr. K. DOWDEN, *European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages*, London, 2000, p. 65-77.